

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973

Presidenza del Vice Presidente COPPOLA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (860-B) (D'iniziativa del senatore Murmura) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 600, 601, 602 e *passim*  
FILETTI . . . . . 600, 603  
FOLLIERI, relatore alla Commissione . . . . . 600  
603, 604 e *passim*  
LISI . . . . . 600, 603  
MARIANI . . . . . 602, 603, 604 e *passim*  
SABADINI . . . . . 602  
VIVIANI . . . . . 601, 602  
ZAGARI, ministro di grazia e giustizia . . . . . 603, 605

##### Discussione e approvazione:

« Conferimento di posti di vice cancelliere e di vice segretario » (1182) (D'iniziativa

dei deputati Tantalò ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 606  
FOLLIERI, relatore alla Commissione . . . . . 606  
GALANTE GARRONE . . . . . 606  
PETRELLA . . . . . 606  
ZAGARI, ministro di grazia e giustizia . . . . . 606

##### Rinvio del seguito della discussione:

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri);

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1973)

28 marzo 1929, n. 499 » (1056) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 607

*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### IN SEDE DELIBERANTE

#### Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore** » (860-B), d'iniziativa del senatore Murmura (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » d'iniziativa del senatore Murmura, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

F O L L I E R I , relatore alla Commissione. Il Senato approvò la modificazione all'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, proponendo che il ricorso proposto dagli interessati avesse effetto sospensivo. Ciò per porre questo articolo in consonanza con la Costituzione. La Camera dei deputati ha però modificato sostanzialmente questo nostro proposito, abolendo l'automatismo che, secondo noi, sarebbe dovuto derivare dalla proposizione del

ricorso, e stabilendo inoltre che l'esecuzione possa essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.

Dissentito da questa impostazione. In conseguenza della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, l'interessato, per ottenere la sospensione dovrà prima proporre ricorso, poi presentare istanza alle sezioni unite della Corte di cassazione che in camera di consiglio (e questa è un'altra grave lesione del diritto della difesa) deciderà se accogliere o meno la domanda di sospensione del provvedimento. In sostanza quindi la modifica della Camera dei deputati rimanda nelle secche dei giudizi della Corte di cassazione in camera di consiglio un effetto che, secondo la nostra impostazione sarebbe derivato automaticamente dalla preparazione del ricorso, in modo aderente al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza fino alla decisione definitiva.

Esprimo pertanto parere decisamente contrario alle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L I S I . Mi associo alle considerazioni del relatore senatore Follieri. La sospensione del provvedimento, che si applica anche in favore dei condannati a pene notevoli e che è prevista dal codice di procedura penale, verrebbe negata agli avvocati e procuratori sottoposti a procedimento disciplinare. Non possiamo accettare la modificazione apportata dalla Camera dei deputati, che sembra abbia voluto mortificare la categoria degli avvocati e procuratori. Non si può non riconoscere anche a questa categoria il diritto di poter andare a fronte alta fino a che il provvedimento disciplinare non sia passato in giudicato.

F I L E T T I . Quando discutemmo il disegno di legge d'iniziativa del senatore Murmura, il mio Gruppo politico sollevò delle obiezioni, in quanto sembrava a noi che non

si potesse accogliere senza alcuna eccezione l'effetto sospensivo. In effetti sussistono casi di gravissima entità per i quali la sospensione automatica del provvedimento disciplinare non è certo auspicabile. Un avvocato o un procuratore che sia condannato ad una pena rilevante per un reato infamante non può continuare a svolgere la sua attività professionale nelle more del ricorso proposto alla Cassazione. Il mio Gruppo suggerì allora una attenuazione del principio, richiamandosi ad una norma del codice di procedura civile, cioè all'esecutorietà delle sentenze di appello che in determinati casi di carattere eccezionale, quando producono danni gravi ed irreparabili, possono essere sospese dallo stesso organo che le ha emesse ai sensi dell'articolo 377 del codice di procedura civile. E, se non ricordo male, suggerimmo di stabilire che il ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in casi di particolare gravità e che la decisione in tal senso avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso Consiglio nazionale forense. Insistiamo su questo punto, perchè per la verità non ci sembra di poter condividere le determinazioni adottate dalla Camera dei deputati, che ha demandato la pronuncia della non efficacia sospensiva del ricorso alla Corte di cassazione a sezioni riunite. Mi sembra opportuno accettare il principio che in casi di determinata gravità il ricorso possa non avere efficacia sospensiva, ma in proposito occorre devolvere la competenza non alla Corte di cassazione, bensì al Consiglio nazionale forense, che già ha avuto modo di pronunciarsi sul merito del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Per una migliore informazione degli onorevoli colleghi, dò lettura del resoconto sommario della seduta del 30 maggio 1973 della Commissione giustizia della Camera dei deputati:

« Il relatore Patriarca illustra la portata della proposta di legge che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento vigente, intende escludere l'esecutività del provvedimento disciplinare avverso al quale sia stato proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il deputato Spagnoli

osserva che il progetto di legge riguarda il ricorso avverso un provvedimento già adottato in seconda istanza, sicchè la sospensione dell'esecuzione potrebbe essere prevista come facoltà, ma non disposta per legge. Sarebbe altrimenti impossibile, prima della definitiva pronuncia della Cassazione, impedire lo svolgimento della professione a chi già in due distinte sedi sia stato riconosciuto responsabile delle più gravi violazioni delle regole professionali. Il deputato Musotto concorda con il relatore, osservando che, mentre una sempre più larga attuazione riscuote il principio di presunzione dell'innocenza dell'imputato, non è ammissibile operare in senso opposto nell'ambito del procedimento disciplinare. Il deputato Acere-man osserva che il parallelo va posto non tra procedimento penale e procedimento disciplinare, ma tra quest'ultimo e il procedimento amministrativo, sicchè merita accoglimento la proposta del deputato Spagnoli. Il deputato Castelli dichiara che il Gruppo democristiano concorda con le osservazioni del deputato Acereman. Il deputato Spagnoli presenta il seguente emendamento all'articolo unico della proposta di legge: sostituire le parole: " il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo " con le altre: " Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente ". Il relatore Patriarca ed il sottosegretario Pennacchini accettano l'emendamento Spagnoli, che è approvato ».

**VIVIANI.** Aderisco a quanto sostenuto dal relatore. Dobbiamo prima di tutto obbedire alla questione di principio che l'imputato non può essere considerato colpevole sino a sentenza definitiva. Alla obiezione che, trattandosi di provvedimento disciplinare, esso è più paragonabile ad un procedimento amministrativo che penale, la risposta è piuttosto facile. Infatti, se si deve presumere l'innocenza sino a sentenza definitiva di chi ha commesso un reato, a maggior ragione dovremmo presumerla per chi

non ha commesso un reato, ma soltanto una violazione disciplinare.

Però forse tutta la questione si innesta su un equivoco. Nel dibattito svoltosi in Commissione alla Camera dei deputati è stato sostenuto che non sarebbe giusto che continui ad esercitare la professione chi si sia reso colpevole di certe violazioni particolarmente gravi. Questa tesi non è però esatta, in quanto il sottoposto a procedimento disciplinare, ove fosse imputato di una violazione particolarmente grave, quindi di carattere penale verrebbe automaticamente sospeso dalla professione.

Conseguentemente, nella fattispecie, non si tratta di reato, ma di violazione disciplinare, di secondaria importanza.

**P R E S I D E N T E .** Tenga conto, senatore Viviani, delle modifiche da noi apportate al primo libro del codice penale secondo le quali quest'automatismo non esisterà più.

**V I V I A N I .** Nella legge professionale l'automatismo è contemplato in alcuni casi, oltre naturalmente al mandato di cattura. Perciò, per quale motivo in questo caso, nel quale, ripeto, si tratta di una violazione disciplinare, si deve violare il principio secondo cui non si presume l'innocenza fino alla decisione definitiva? Si lede, inoltre, in modo clamoroso il diritto alla difesa, in quanto ognuno di noi comprende come in casi del genere, allorchè sia negata la presunzione d'innocenza, l'esito del procedimento sia ormai scontato. Ovvero non si dà vita nemmeno al minimo contraddittorio, il che è estremamente grave e contrario, soprattutto, all'intero orientamento dottrinale e giurisdizionale. A mio avviso, ben facemmo, in qualità di Commissione giustizia del Senato, a stabilire che nei casi in cui non c'è automatismo — qualunque essi siano, dal momento che l'automatismo si può anche estendere — per i provvedimenti disciplinari, il ricorso debba avere effetto sospensivo.

Una cosa, comunque, è certa: non possiamo rimettere la decisione alla Corte di cassazione e tanto meno in camera di consiglio.

Aderisco perciò pienamente al parere espresso dal relatore.

**S A B A D I N I .** A mio avviso non vi sono questioni sostanziali di merito che investono i principi dai quali siamo partiti allorchè abbiamo proposto l'articolato della legge. Lo stesso testo proposto dalla Camera, in effetti, riconosce l'opportunità e la necessità di un controllo di carattere giurisdizionale. Vi sono modi diversi di interpretazione e di applicazione esecutiva, diciamo, di questo principio; così come vi sono graduazioni diverse dei problemi. Nello stesso provvedimento dell'altro ramo del Parlamento, comunque, traspare in maniera evidente la preoccupazione di avere subito una tutela di fronte a casi che vanno al di là della correttezza, del comportamento professionale.

Nello stesso tempo, tuttavia, nella formulazione al nostro esame, esiste l'inconveniente rilevato dal relatore: ovvero, una notevole complicazione del provvedimento che, qualora sia accolta la sospensione, prolunga lo stato d'incertezza. Conseguentemente ci troviamo di fronte sia all'opportunità e necessità di dare una giusta dimensione a questa tutela, sia all'esigenza di superare l'ostacolo evidenziato dal senatore Follieri.

Sono del parere, quindi, che dovremmo porre dei termini alla decisione della Corte di cassazione. Ciò potrebbe essere possibile stabilendo, con un opportuno emendamento in tal senso, che il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo e che esso deve essere deciso dalla Corte di cassazione nel termine, ad esempio, di novanta giorni.

**M A R I A N I .** Desidero fare un'osservazione di carattere procedurale. La Corte di cassazione, secondo l'ordinamento giudiziario, può deliberare in camera di consiglio in determinate materie. Non si è mai verificato che la Cassazione sia stata chiamata a prendere un provvedimento incidentale come quello della sospensione che, nei giudizi civili, può essere data solo dal magistrato che ha pronunciato il giudizio di appello. Nella fattispecie ci troveremmo di fronte ad una innovazione che sposta anche le prerogative

della Cassazione perchè è assai difficile che possa essere disposta una sospensione quando non si conosce il merito. L'introduzione della norma da parte della Camera dei deputati è posta in relazione alla gravità dei fatti commessi, altrimenti si sarebbe accettato il nostro principio. È evidente, quindi, che l'altro ramo del Parlamento ha voluto riferirsi alla necessità di una deliberazione dei fatti prima della sospensione.

Ha ragione il relatore Follieri quando afferma che è stato capovolto il principio da noi stabilito della sospensione automatica; con il testo dei colleghi della Camera si giunge solo a valutare la situazione per stabilire o meno una sospensiva come si fa, appunto, con le cause civili. Ripeto, però, che a mio avviso, sotto il profilo procedurale, si va ad attribuire in questo modo alla Cassazione, una funzione non prevista in nessun altro caso come sua competenza.

Tuttavia, dal momento che esistono dei casi limite, ritengo che il problema potrebbe essere risolto con il seguente emendamento che propongo formalmente: sostituire il secondo comma dell'articolo unico con i seguenti: « Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo quando sia stata inflitta la censura o la sospensione nel massimo di sei mesi.

Negli altri casi può essere proposta istanza di sospensione dell'esecuzione ove sia stato proposto ricorso con esposto presentato al Consiglio nazionale forense che deve decidere entro sessanta giorni, presente o rappresentata la parte ».

Per quanto attiene l'osservazione fatta dal senatore Viviani, devo precisare che, nel momento in cui vi è una condanna penale, l'Ordine degli avvocati provvede alla radiazione se si tratta di un caso grave ma questa rimane sospesa fino a che non si è pronunciato il Consiglio nazionale forense; a meno che non sia contenuta nella sentenza penale anche la sanzione dell'esclusione dalla professione.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Ministero, in conformità del voto espresso dal Consiglio nazionale forense del 31 marzo

1973, ritiene che l'intera disposizione dovrebbe essere così formulata:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo; il Consiglio nazionale forense può tuttavia, sull'istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare gravissimo danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione stessa sia sospetta ».

MARIANI. Coincide con la seconda parte.

LISI. Si potrebbe salvare tutto per il caso di eccezionale gravità, disponendo che il Consiglio nazionale forense può dichiarare, nei casi di particolare gravità, immediatamente esecutiva la sua decisione.

FILETTI. È come se dicessimo che il giudice di appello può dichiarare subito esecutiva la sua decisione.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Credo di avere enunciato brevissimamente le ragioni che mi pongono in dissenso con la modifica apportata dalla Camera dei deputati. Vorrei dire *in limine* che gli onorevoli colleghi devono essere tutti convinti che quando si parla di procedimento disciplinare non possiamo riferirci alle norme civili, le quali prevedono l'esecutorietà delle sentenze di secondo grado, tranne che il giudice di secondo grado o la Cassazione, investiti del ricorso, sospendano questa esecutività. Perchè propria del procedimento disciplinare, anche se è di carattere amministrativo, nel senso che proviene da organi non giurisdizionali, è sempre sostanzialmente la valutazione di una condotta, di un comportamento umano. Quindi il procedimento disciplinare è molto più vicino al procedimento penale che non a quello civile. Mi pare quindi che bisogna bandire il riferimento analogico a quanto statuisce il codice civile, altrimenti verremmo ad inserire in questo disegno di legge una struttura logica giuridica che a me pare debba essere assolutamente evitata. Trattandosi quindi di un procedimento disciplinare, dobbiamo ispirarci al procedimento penale. Il problema qui è se dobbiamo confermare la nostra precedente

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1973)

decisione che il ricorso proposto ha effetto sospensivo automatico immediato, oppure se deve esserci un organo il quale giudichi sulle richieste di sospensiva.

Mi pare che il deliberato della Camera sia lontano da quello che è l'ordinamento professionale, quando devolve alle sezioni unite della Corte di cassazione questo giudizio che dovrebbe avvenire nelle forme della camera di consiglio, cioè quelle forme che devono essere sempre bandite dall'ordinamento penale e disciplinare, in quanto il contraddittorio — è stato affermato dalla nostra legislazione in coerenza ai principi della Costituzione — è un punto centrale di ogni procedimento penale, e anche di ogni procedimento disciplinare.

Mi pare che se si potesse accettare quello che il Ministro ha indicato come criterio proposto dal Ministero, e cioè di devolvere ad un diverso organo il giudizio sulla sospensiva, si potrebbe ben fare riferimento al Consiglio nazionale forense. Ma dovremmo in questo caso abbandonare il nostro precedente proposito di rendere, col ricorso, immediato l'effetto sospensivo. Vorrei dire, per linearità di condotta nostra, e soprattutto anche per fare le cose non all'italiana — quelle mezze vie che non dicono nulla — vorrei dire che quello che avevamo stabilito era giusto, anche perchè, quando si fa il ricorso da parte dei magistrati alle sezioni unite della Corte di cassazione in materia disciplinare, la sospensione è automatica. Non vedo perchè, nei confronti degli avvocati e dei procuratori, si debba usare un diverso metro. Comunque, pur convinto di quello che è il nostro deliberato della volta scorsa, potrei anche eccedere, ma in linea molto subordinata, a quello che è il proposito espresso dal Ministero.

Per la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Mariani direi che non possiamo scindere l'analisi di quel provvedimento, perchè dobbiamo fare una norma di legge che abbia il carattere della generalità. Non possiamo dire che il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo quando sia stata inflitta la censura nel massimo di sei mesi, e poi, quando si tratta di radiazione dall'albo per fatti veramente gravi regolarci in

modo diverso. Vorrei pregare di eliminare la prima parte dell'emendamento, ed eventualmente accettare la proposta del Ministero.

Il senatore Sabadini propone che la Corte di cassazione giudichi sul ricorso nel termine di 90 giorni. Mi pare che questo termine, pur dando al ricorso effetto sospensivo, lo limita nel termine brevissimo di tre mesi. Però a mio parere con questo potremmo salvare il principio, e nello stesso tempo evitare quelle conseguenze di carattere giuridico che sono state prospettate.

**P R E S I D E N T E .** C'è una unica preoccupazione: se la Cassazione non decide entro i termini, cosa accade?

Ricordo inoltre ai colleghi della Commissione di tener presente che siamo chiamati a discutere di un emendamento, e se emendiamo questo testo esso deve tornare alla Camera. Siccome nell'animo della Commissione c'era la preoccupazione di concludere rapidamente la legge, non vorrei che si facesse un braccio di ferro con l'altro ramo del Parlamento.

A questo punto siamo in presenza di due emendamenti, rispettivamente del senatore Sabadini e del senatore Mariani, e della proposta del Governo.

**F O L L I E R I ,** *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda la questione della decisione della Cassazione entro i termini, che ha posto or ora il Presidente, devo osservare che si tratta non di termini perentori, ma ordinatori del processo. Naturalmente, come tutti i termini ordinatori che si prevedono nei codici, essi sono soggetti solo a sanzioni di carattere disciplinare.

**M A R I A N I .** A questo proposito, in relazione alla proposta del senatore Sabadini, vorrei fare una osservazione: bisogna conoscere come funziona l'arrivo dei ricorsi in Cassazione. Ogni ricorso va all'ufficio del massimario, che prende tutto con ordine progressivo. Potrebbe andare a finire che ci si accorge dopo due anni che si tratta di un ricorso che riguarda un procedimento disciplinare. Non è una questione di cattiva

2ª COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1973)

volontà. Allora bisognerebbe stabilire che deve essere istituito un registro a parte per i ricorsi riguardanti procedimenti disciplinari. E poi, il relatore parla di sanzioni a carico della Corte di cassazione. Ma chi si colpisce disciplinarmente? Non mi pare che sia una cosa pratica.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1943, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente ».

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli emendamenti alle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Mi pare che, sotto il profilo della distanza venga prima l'emendamento del senatore Mariani è stato letto. Senatore Mariani, lei mantiene il suo emendamento?

**M A R I A N I .** Lo mantengo, perchè ritengo la sospensione automatica assolutamente giusta, perchè si arriva a sei mesi solo quando nel comportamento verso il cliente non si è corretti.

**F O L L I E R I , relatore alla Commissione.** Il relatore esprime parere contrario nei confronti dell'emendamento Mariani.

**Z A G A R I , ministro di grazia e giustizia.** Anche il Governo esprime parere contrario.

**M A R I A N I .** Chiedo che il mio emendamento venga votato comma per comma.

**P R E S I D E N T E .** Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento presentato dall'onorevole Mariani.

*(Non è approvato).*

**M A R I A N I .** Ritiro la parte restante del mio emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad introdurre la competenza per la sospensiva del consiglio nazionale forense. Con tale emendamento il secondo comma dell'articolo unico verrebbe così modificato:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il consiglio nazionale forense può tuttavia, su istanza di parte e qualora dalla esecuzione possa derivare gravissimo danno, disporre con ordinanza non oppugnabile che l'esecuzione stessa sia sospesa ».

Il relatore ha espresso parere favorevole, sia pure in via subordinata.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal rappresentante del Governo.

*(Non è approvato).*

Il senatore Sabadini ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo.

Il ricorso deve essere deciso dalla Corte di cassazione nel termine di 90 giorni ».

**F O L L I E R I , relatore alla Commissione.** Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal collega Sabadini.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Sabadini.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conferimento di posti di vice cancelliere e di vice segretario » (1182), d'iniziativa dei deputati Tantalo ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento di posti di vice cancelliere e di vice segretario », d'iniziativa dei deputati Tantalo, Felici, Armato e Mazzarino Antonio Mario, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento in esame tende a sanare, almeno in parte, le gravi carenze dell'organico dei cancellieri, derivanti dall'esodo dei dipendenti della carriera direttiva, estendendo la facoltà prevista dall'articolo 26 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fino all'esaurimento della graduatoria dei 244 candidati idonei nel concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, indetto con il decreto ministeriale 19 novembre 1968. Si tratta di un problema di particolare urgenza e per questa ragione invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALANTE GARRONE. Nel primo comma dell'articolo unico del provvedimento in esame si parla di concorso a « posti di vice cancelliere e vice segretario »; nel secondo comma invece si parla solo di « qualifica di segretario ». Vorrei che si chiarisse questa contraddizione.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. In base a norme approvate successivamente all'emanazione del bando di concorso di cui al disegno di legge, il ruolo di cancelliere è diventato ruolo direttivo, mentre il ruolo di vicesegretario non esiste più come tale, ma come ruolo di segretario. Poichè però il concorso in parola fu bandito per il conferimento di posti di vicecancelliere e vicesegretario, si è dovuta mantenere questa dizione.

PETRELLA. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge, anche in considerazione del fatto che le recenti modificazioni apportate al processo del lavoro comportano la necessità dell'aumento dei ruoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui dò lettura:

#### Articolo unico.

La facoltà prevista dall'articolo 26 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, si intende estesa fino ad esaurimento della graduatoria dei 244 candidati risultati idonei nel concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con il decreto ministeriale 19 novembre 1968.

Il Ministro di grazia e giustizia provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina degli idonei di detto concorso da inquadrare nel ruolo di concetto ordinario, con la qualifica di segretario e con decorrenza dal decreto di nomina, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti risultanti disponibili nel termine predetto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).



**IN SEDE REDIGENTE**

**Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- « **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo** » (316), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;
- « **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo** » (913), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri;
- « **Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499** » (1056), d'iniziativa senatori Dalvit ed altri

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni

relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Bartolomei, Berlanda, Treu, Brugger, Zanon, Salerno, Della Porta, Leggieri, Dalvit e Segnana; « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Spagnolli, Brugger, Sema, Lepre, Bacicchi, Toros, Berlanda, Burtulo, Zanon, Segnana, Coppola, Rosati, Pelizzo e Ferrari; « Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, d'iniziativa dei senatori Dalvit, Burtulo, Berlanda, Segnana e Spagnolli.

Propongo il rinvio del seguito della discussione ad una prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO